# COMUNE DI ROVIGO

## SETTORE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA, POLITICHE PER LA CASA, POLITICHE DEL LAVORO, VOLONTARIATO, PARI OPPORTUNITA', SUSSIDIARIETA', ISTRUZIONE, UNIVERSITA', AFFARI GENERALI

### UFFICIO ELETTORALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Pasello Monia

DETERMINAZIONE N. 2036 DEL 06/06/2025

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ AS2 S.R.L. PER PRESTAZIONI TECNICO-INFORMATICHE AGGIUNTIVE, A SUPPORTO ALL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE, CORRELATE ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDUM POPOLARI DELL' 8 E 9 GIUGNO 2025**

### IL DIRIGENTE

**Richiamati**:

- il Decreto-Legge del Presidente della Repubblica nr. 27 in data 19/03/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2025, recante "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025";
- i Decreti del Presidente della Repubblica del 31.03.2025 pubblicati in G.U. n. 75 pari data, con la quale sono stati indetti, per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 04.03.2021 esecutiva, con cui è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 29.07.2019;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 69 del 19/12/2024 "Approvazione documento unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, bilancio di previsione esercizio 2025/2027 e relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2025 "Approvazione piano esecutivo di gestione 2025 – 2027 – assegnazione dotazioni finanziarie";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30.01.2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027 e successivi aggiornamenti;
- il Decreto Sindacale n. 43 dell'11.11.2022, confermato, da ultimo, con Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024, con cui è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa, Politiche del Lavoro, Volontariato, Pari opportunità, Sussidiarietà,

Istruzione, Università, Affari Generali" alla sottoscritta Dott.ssa Valeria Orna, così come modificato con Decreto Sindacale n. 7 dell'11/02/2025;

- il decreto dirigenziale n. 30 del 04/04/2024 relativo all'assegnazione delle funzioni di responsabile del procedimento alla Signora Monia Pasello;
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e smi (altrove per brevità T.U.O.EE.LL.);
- l'art. 192 del T.U.O.EE.LL., il quale prevede che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
  a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
  b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78*" (d'ora innanzi anche solo "Nuovo Codice") che stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad Euro 140.000,00 si possa procedere ad affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici, con la garanzia che i soggetti affidatari siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'art. 17, comma 2, del Nuovo Codice il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'Allegato I.1 al Nuovo Codice definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del [nuovo] codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";

**Considerato** che in vista delle consultazioni referendarie di giugno 2025 si rende necessario un servizio tecnico-informatico aggiuntivo;

**Rilevato**, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Nuovo Codice, ed in relazione ai criteri enucleati nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quarta sezione, n. 318/2016, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

**Tenuto conto** che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei Principi di cui al Libro I – Parte I – Titolo I del Nuovo Codice;

**Appurato** che:

- ai sensi dell'art. 58 del Nuovo Codice, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del Principio del Risultato di cui all'art. 1 del medesimo Nuovo Codice;
- in tema di imposta di bollo, a mente dell'art. 18, comma 10, del Nuovo Codice, a carico dell'affidatario, si

debba tener conto di quanto disposto dall'Allegato I.4 al medesimo Nuovo Codice secondo la cui tabella A per l'affidamento in oggetto l'imposta è esente da bollo;

**Verificato** che per la fornitura in parola non sussistono specifici obblighi di adesione alle Convenzioni Consip, di cui all'art. 26 della Legge 488/1999, o di rivolgersi ai Soggetti Aggregatori, come fissati dall'art. 9, co. 3, del D.L. 66/2014, in relazione al D.P.C.M. 11.07.2018, dall'art. 1, co. 512 della Legge 208/2015 e dall'art. 1, co. 7, del D.L. 95/2012;

**Considerato** che all'art. 25 del Nuovo Codice è previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme certificate secondo le regole tecniche di cui al successivo articolo 26;

**Considerato** che:

- la progettazione della prestazione in oggetto è stata affidata, ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Nuovo Codice, alla sottoscritta Dr.ssa Valeria Orna;
- ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", comma 12, allegato I.7 comma 4-bis, si allega, come parte integrante al presente provvedimento, la relazione tecnica di progetto del servizio in oggetto;

**Ritenuto di**:

- individuare e nominare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Nuovo Codice e sulla base di quanto previsto nell'Allegato I.2 al medesimo Codice, la sottoscritta Dr.ssa Valeria Orna;
- affidare la direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del Nuovo Codice e sulla base di quanto previsto nell'Allegato II.14 al medesimo Codice, al Signor Franceschetti Devis responsabile dei Servizi Informativi del Comune;

**Dato atto** che la gestione del sistema informativo comunale automatizzato del Comune di Rovigo è stata affidata, in *outsourcing*, alla società AS2 s.r.l. di Rovigo (d'ora innanzi anche solo "Società"), come da deliberazioni del Consiglio comunale n. 3 del 20/01/2004 e n. 61 del 12/11/2009, ad oggi in essere;

**Considerato,** quindi, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riepilogate:

- *il fine* che si intende perseguire con il servizio tecnico informatico riguarda il corretto svolgimento delle attività tecniche ed informatiche durante le consultazioni referendarie di giugno 2025;
- *l'oggetto* della procedura riguarda il servizio tecnico informatico;
- *la forma* del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del Nuovo Codice, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- *le modalità di scelta del contraente*: affidamento in outsourcing;
- *requisiti speciali in capo all'appaltatore*: non applicabile;
- *la durata dell'appalto*: 60 giorni;
- *le opzioni*: non sono previste opzioni di sorta o altro (es: proroga, rinnovo, variazione entro un quinto dell'importo contrattuale, ...);

- *il valore stimato dell'appalto (art. 14 Nuovo Codice*): € 4.160,00 oltre IVA al 22%
- *mezzi di finanziamento*: fondi Ministeriali;
- *imposta di bollo (Allegato I.4 Nuovo Codice)*: esente;
- *sostenibilità ambientale (art. 57, co. 2, Nuovo Codice – Criteri Minimi Ambientali CAM)*: dovrà essere assicurato, nella fase esecutiva, il rispetto di quanto previsto nelle specifiche contenute nei criteri minimi ambientali approvati con decreto del Ministero vigenti;
- *clausola sociale*: non applicabile;
- *C.C.N.L. applicato*: ICT Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (o diverso contratto purché garantisca ai dipendenti le medesime tutele di quello indicato – art. 11 Nuovo Codice);
- *ulteriori clausole essenziali*: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

**Ravvisata** la necessità di richiedere a detta Società l'effettuazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai servizi ordinariamente svolti dalla stessa nell'ambito della gestione in *outsourcing* e di cui ai sopra richiamati provvedimenti comunali, al fine di assicurare adeguato supporto tecnico-informatico all'ufficio elettorale del Comune permettendo i regolari e puntuali adempimenti richiesti nell'ambito del complesso procedimento elettorale;

**Richiamato**, in particolare, l'art. 4 del Piano Operativo approvato con la citata deliberazione C.C. 3/2004;

**Visto** il preventivo all'uopo formulato dalla Società, agli atti del fascicolo (prot. 39159/2025), in cui è prevista una spesa di complessivi € 3.960,00, oltre Iva, per servizi ivi indicati;

**Visto**, altresì, il successivo preventivo all'uopo riformulato dalla Società per l'integrazione di un servizio risultato mancante dal precedente, agli atti dell'ufficio (prot. 40933/2025), per una spesa complessiva di € 4.160,00, oltre Iva;

**Valutata** la congruità del predetto preventivo;

**Dato atto** che al procedimento in questione sono stati attribuiti i seguenti codici e riferimenti:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) è: B713D22879 per la somma di € 3.960,00 e l'integrativo B714238AEA per la somma di € 200,00 (differenza tra i due preventivi);

- il Codice da Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici (CPV) è: 72500000-0 Servizi informatici

**Rilevato** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 e dalla Circolare AVCP n. 3 del 05.03.2008, per le modalità di svolgimento dell'appalto, non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di mere forniture di materiale e che, quindi, non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

**Dato atto** che:

- in virtù della proroga concessa da Anac del 10.1.2024, fino al 30.9.2024 è possibile procedere ad affidamento diretto per somme inferiori a € 5.000,00 senza l'utilizzo di piattaforme telematiche;
- con Comunicato del Presidente Anac del 18.12.2024 è stato prorogato fino al 30.6.2025 l'acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) attraverso l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma per i contratti pubblici dell'Autorità;
- si è ritenuto di individuare l'operatore economico AS2 s.r.l., attuale gestore del sistema informativo comunale automatizzato, giuste deliberazioni del Consiglio comunale n. 3/2004 e n. 61/2009, con sede legale nel Comune di Rovigo. (RO), Partita iva: 01396160291, per

l'affidamento diretto del servizio in oggetto per l'importo complessivo di € 4.160,00 oltre Iva;

**Atteso** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del Nuovo Codice, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**Consultato** in data 15.5.2025 il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito e detenuto da Anac ai sensi dell'art. 222, co. 10, del Nuovo Codice, da cui non risultano iscritte annotazioni rilevanti in capo al predetto operatore economico;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere con l'affidamento all'operatore economico AS2 s.r.l., attuale gestore del sistema informativo comunale automatizzato, giuste deliberazioni del Consiglio comunale n. 3/2004 e n. 61/2009, con sede legale nel Comune di Rovigo. (RO), Partita iva: 01396160291 il servizio in oggetto per l'importo complessivo di € 4.160,00 oltre Iva, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

**Considerato** che:

- trattasi, nella fattispecie, di estensione di prestazioni ricomprese nell'affidamento in outsourcing attivato ancora nel 2004 e tutt'ora in essere, come sopra dettagliatamente illustrato, nei confronti di AS2 e, di conseguenza, rientrando nell'ambito di un precedente affidamento in house, rimane escluso dall'applicazione la legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, come indicato dalla determinazione n.4/2011 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del Nuovo Codice, ai sensi del comma 6 del Codice medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

**Accertata**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.L. 69/2013, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) agli atti del fascicolo (prot. INAIL_49320361 del 02.06.2025 avente scadenza 30.09.2025) nei confronti del predetto operatore;

**Dato atto** che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano individuate sulla base del sorteggio a campione da svolgersi con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione medesima, come stabilito dall'articolo 52, comma 1, del Nuovo Codice;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Nuovo Codice, in relazione alla scarsa rilevanza economica della prestazione in oggetto, non si richiede la garanzia definitiva;

**Attestato** che il Sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*";

**Valutato** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, co. 1, del T.U.O.EE.LL. e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

**Accertato** che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, c. 8, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 9, c. 1, lett. a) sub. 2, del D.L. 78/2009;

**Richiamati**, infine:

- il vigente Statuto comunale;

  il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
  - gli artt. 107, 151 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, T.U.O.EE.LL.;
  - il D. Lgs. 36/2023;
  - il D. Lgs. n. 33/2013 inerente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, con particolare riguardo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come disciplinato all'art. 37 in combinato disposto con l'art. 28 del D. Lgs. 36/2023;
  - gli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Tutto ciò premesso e richiamato,

**D E T E R M I N A**

1. DI CONSIDERARE le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/1990.

2. DI RICHIEDERE le prestazioni aggiuntive necessarie per garantire un adeguato supporto e presidio tecnico-informatico all'Ufficio Elettorale Comunale in occasione delle consultazioni referendarie fissate per il prossimo 8 e 9 giugno 2025 alla società AS2 s.r.l., attuale gestore del sistema informativo comunale automatizzato, giuste deliberazione del Consiglio comunale n. 3/2004 e n. 61/2009, con sede legale nel Comune di Rovigo. (RO), Partita iva: 01396160291, verso il corrispettivo complessivo di € 5.075,20 IVA compresa;

3. DI IMPEGNARE, a tal fine, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la somma di 5.075,20 IVA compresa al capitolo di PEG 080130/9300 "Prestazione di servizi vari per elezioni regionali - politiche- referendum- europee" dell'esercizio 2025 P.Fin. U.1.03.02.99.004;

6. DI ACCERTARE pertanto, da parte del Ministero dell'Interno, l'importo di € 5.075,20 al capitolo di PEG 080218/9000 "Rimborso spese per referendum/elezioni politiche" dell'esercizio 2025 conto finanziario 2.01.01.01.001;

7. DI DARE ATTO che per la spesa complessiva di € 5.075,20 iva compresa verrà richiesto rimborso allo Stato, come da Circolare della Finanza Locale (nostro protocollo 36692/2025);

8. DI DARE ATTO che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad zero euro.

9. DI EVIDENZIARE che per il presente affidamento sono stati acquisiti i seguenti CIG: B713D22879 per la somma di € 3.960,00 e l'integrativo B714238AEA per la somma di € 200,00;

10. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, co. 8, D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, co. 1, lett. a) sub 2, del D.L. n. 78/2009, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la

sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, co. 7, e dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000.

11. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto-soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, che avverrà entro 30 giorni dalla data del presente affidamento, come previsto dall'art. 55, co. 1, del D. Lgs. 36/2023.

12. DI ESTENDERE all'operatore economico affidatario come sopra generalizzato il codice di comportamento integrativo in essere presso la Stazione Appaltante, come previsto dall'articolo 2, co. 3, del D.P.R. 62/2013, reperibile nella specifica sezione denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione "Atti generali" del sito internet istituzionale del Comune di Rovigo (www.comune.rovigo.it).

13. DI DEMANDARE al RUP, anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

- tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20, 23 e 28 del D. Lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9, del medesimo decreto 36/2023;
- la pubblicazione e trasmissione delle risultanze della presente procedura e dei dati richiesti nella fase esecutiva del contratto, in ossequio alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 32, della Legge 190/2012.

14. DI INFORMARE, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Sezione di Venezia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

**IL DIRIGENTE**
Valeria Orna

*Documento sottoscritto con firma digitale*